

98.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2312	Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (Trasmissione di documento)	2312
Disegno di legge n. 1365-bis:		Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 1994	2311
(Articoli da 12 a 17)	2237, 2248, 2256 2261, 2274, 2284	Proposte di legge:	
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	2237, 2249, 2256 2261, 2276, 2284	(Annunzio)	2311
(Ordini del giorno)	2291	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	2312
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	2312	(Trasmissione dal Senato)	2311
		ERRATA CORRIGE	2312

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Perequazione automatica delle pensioni).

1. Con effetto dal 1995, il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno. I relativi incrementi sono attribuiti:

a) per i trattamenti pensionistici assistenziali, nella misura della variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativo all'anno di corresponsione rispetto all'analogo valore medio relativo all'anno precedente;

b) per i trattamenti pensionistici diversi da quelli di cui alla lettera a), nella misura del tasso di inflazione programmato dell'anno di corresponsione.

2. Ulteriori aumenti ai trattamenti pensionistici di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere attribuiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli obiettivi definiti in sede di predisposizione annuale della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, in relazione alle condizioni della stessa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul

piano nazionale, nell'ambito della sessione dei redditi del mese di settembre prevista dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. In sede di prima applicazione per i trattamenti pensionistici di cui al comma 1, lettera b), è assicurato un aumento pari alla misura della variazione determinata ai sensi del comma 1, lettera a), nell'anno precedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Ai fini della perequazione automatica delle pensioni, i relativi incrementi sono attribuiti nella misura della variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativo all'anno di corresponsione rispetto all'analogo valore medio relativo all'anno precedente alla quale va aggiunta la metà dell'incremento percentuale del PIL riferito allo stesso periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'arti-

colo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 1,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 28,989 miliardi;
CS: - 28,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 119 miliardi;
CS: - 119 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 7,625.500 miliardi;
CS: - 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: - 1,503.600 miliardi;
CS: - 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: - 986.500 miliardi;
CS: - 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 19,022.200 miliardi;
CS: - 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: - 4,319 miliardi;
CS: - 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:	Ministero dell'interno:
CP: — 10,734.300 miliardi;	1995: —480.000;
CS: — 10,734.300 miliardi.	1996: —480.000;
	1997: —480.000;
Capitolo 2102:	
CP: — 13,837.340 miliardi;	<i>alla tabella C, modificare gli importi</i>
CS: — 13,837.340 miliardi.	<i>come segue:</i>
Capitolo 2501:	Ministero del tesoro:
CP: — 33,142.470 miliardi;	Legge n. 146 del 1980: Disposizioni
CS: — 33,142.470 miliardi.	per la formazione del bilancio annuale e
Capitolo 2502:	pluriennale dello Stato (legge finanziaria
CP: — 20,681.020 miliardi;	1980):
CS: — 20,681.020 miliardi.	articolo 38: somme dovute dalle
Capitolo 2802:	single amministrazioni statali all'ente Po-
CP: — 62,597 miliardi;	ste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17
CS: — 62,597 miliardi.	e 19 del testo unico delle disposizioni
Capitolo 2807:	legislative in materia postale, di bancopo-
CP: — 16,238 miliardi;	sta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):
CS: — 16,238 miliardi.	1995: —400.000;
Capitolo 4011:	1996: —500.000;
CP: — 50 miliardi;	1997: —500.000;
CS: — 50 miliardi.	Legge n. 548 del 1994: istituzione
Capitolo 4031:	dell'Ente per gli interventi per il mercato
CP: — 224 miliardi;	agricolo (EIMA):
CS: — 224 miliardi.	1995: —;
Capitolo 4051:	1996: —480.000;
CP: — 311,600 miliardi;	1997: —500.000;
CS: — 311,600 miliardi;	Ministero dell'interno:
	Legge n. 451 del 1959: Istituzione del
<i>al disegno di legge finanziaria:</i>	capitolo « Fondo scorta per il personale
<i>alla tabella A, modificare gli importi</i>	della polizia di Stato » (Cap. 2841):
<i>come segue:</i>	1995: —45.000;
Ministero del tesoro:	1996: —45.000;
1995: — 60.000;	1997: —45.000;
1996: — 75.000;	Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta
1997: —440.000;	del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »
	(Cap. 3282):
	1995: —15.000;
	1996: —20.000;
	1997: —35.000.

Ministero della difesa: regio decreto n. 203 del 1928, *modificare gli importi come segue:*

Articolo 17, comma 1:

1995: — 80.000;

1996: —;

1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: — 80.000;

1996: —;

1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 20.000.

1996: — —;

1997: — —;

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: — 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000.

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000.

12. 1 (11. 7).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1995, sulla base del solo adeguamento al costo della vita con decadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del

periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel successivo comma 4 alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammmodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-bis è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniali per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-quinquies dell'articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indebitabile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indebitabile in base al comma 5 deve essere versata

contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinques*, del medesimo decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarli.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella

proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari.

4. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. La lettera *c*)-bis dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice » sono soppresse.

Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

c) Al secondo comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) le erogazioni liberali eccezionali non eccedenti un milione di lire, quelle in natura, non eccedenti duecentomila lire annue effettuate in occasione di festività o altre ricorrenze, nonché il pagamento, anche in assenza degli accordi di cui alla precedente lettera *b*) di spese mediche necessarie alla tutela della vita o dell'integrità fisica a favore del dipendente, del coniuge e dei parenti entro il terzo grado;

13. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Non sono deducibili le spese relative all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, a scopo di promozione o di liberalità ».

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione e di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione di fabbricati e altri beni mobili forniti in uso personale ai dipendenti. Non sono parimenti deducibili i canoni di locazione o di noleggio e le spese relative al funzionamento di foresterie anche interne alla sede aziendale, con l'esecuzione dei servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

1-ter. Le spese di prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, sono deducibili nei limiti di 300.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 400.000 lire al giorno per le trasferte all'estero.

1-quater. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte di cui al comma 1-ter, sono deducibili in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto comma, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Minsitero delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta ».

15. I soggetti controllanti che esercitano l'opzione di cui al comma 5, e che redi-

gono altresì il bilancio consolidato a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di cui al comma 8 copia autografa del bilancio consolidato medesimo.

12. 2 (11. 1).

Gianfranco Rastrelli, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Innocenti, Lucà, Pennacchi, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Vozza, Schettino, Solaroli, Soriero, Biricotti, Duca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, tabella 2 (Tesoro), al capitolo 4517 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: - 85.000;

CS: - 85.000.

12. 3 (11. 9).

Malvestito, Piergiorgio Martinnelli, Magri, Bonafini, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Ai fini della perequazione automatica delle pensioni, i relativi incrementi sono attribuiti.

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 12. 1, a pag. 59).

12. 4 (11. 11).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le parole: nella misura della variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati relativo all'anno di corresponsione rispetto all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

12. 5 (0. 11. 18. 1).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: assistenziali inserire le seguenti: e diversi.

Consequentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di

applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi

vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

12. 6 (11. 16).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 12. 6, a pag. 75).

12. 7 (11. 10).

Cocci, Bolognesi, Calvanesi, Guerra, Luigi Marino, Ca-

razzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera b).

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 12. 6, a pag. 75).

12. 8 (11. 17.)

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

12. 9 (11. 14.)

Signorini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: pari alla misura fino alla fine del comma con le seguenti: commisurato alla variazione determinata ai sensi del comma 1, lettera a), nell'anno precedente, secondo coefficienti differenziati per scaglioni di importo della pensione, con i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge n. 41 del 1986.

12. 10.

Vigevano, Calderisi, Bonino, Strik Lievers, Taradash, Vito.

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 13.**

(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Le società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel successivo comma 4 alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma *1-bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis* è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniali per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinques* dell'articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indebitabile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-*ter*. L'imposta considerata indebitabile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indebitabilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima »;

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinques*, del medesimo decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indebitabilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari.

4. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come

determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c)-bis, è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento »

sono aggiunte le parole « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice »;

d) sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

10. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

11. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, cri-

teri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

13. 1 (12. 1).

Lucà, Angius, Gianfranco Rastrelli, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Innocenti, Pennacchi, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Voza, Schettino, Solaroli, Soriero, Duca.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Con decorrenza 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Conseguentemente è soppressa la percentuale di incremento prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e

servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

« 1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali »;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi

di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1105:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 5 miliardi;
CS: - 5 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 10 miliardi;
CS: - 10 miliardi;

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1994

<p><i>al disegno di legge finanziaria:</i> <i>alla tabella A, modificare gli importi come segue:</i></p>	<p>Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):</p>
<p>Ministero del tesoro:</p> <p>1995: - 60.000; 1996: - 75.000; 1997: -440.000;</p>	<p>1995: -15.000; 1996: -20.000; 1997: -35.000;</p>
<p>Ministero dell'interno:</p> <p>1995: -480.000; 1996: -480.000; 1997: -480.000;</p>	<p>Ministero della difesa: regio decreto n. 203 del 1928:</p> <p>Articolo 17, primo comma (cap. 1180):</p> <p>1995: - 80.000; 1996: —; 1997: —;</p>
<p><i>alla tabella C, modificare gli importi come segue:</i></p>	<p>Articolo 17, secondo comma (cap. 4791):</p>
<p>Ministero del tesoro:</p> <p>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</p>	<p>1995: - 20.000; 1996: —; 1997: —;</p>
<p>articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):</p>	<p><i>alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:</i></p>
<p>1995: -400.000; 1996: -500.000; 1997: -500.000;</p>	<p>1995: - 200.000. 1996: - —; 1997: - —;</p>
<p>Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):</p>	<p><i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i></p> <p>legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):</p>
<p>1995: —; 1996: -480.000; 1997: -500.000;</p>	<p>1995: - 10.000;</p>
<p>Ministero dell'interno:</p> <p>Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):</p>	<p>legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p>
<p>1995: -45.000; 1996: -45.000; 1997: -45.000;</p>	<p>legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):</p> <p>1995: - 10.000;</p> <p>legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):</p> <p>1995: - 20.000;</p>

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1994

legge n. 41 del 1986, articolo 11,
comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo
2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000.

legge n. 910 del 1986, articolo 7,
comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000.

13. 2 (12. 3)

Guerra, Carazzi, Luigi Marino,
Pistone, Muzio, Garavini,
Bolognesi, Cocci, Calvanese,
Galdelli, De Murtas, Voc-
coli.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare opera-

zioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;
CS: — 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: — 1,389 miliardi;
CS: — 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073: CP: - 5,150 miliardi; CS: - 1,150 miliardi.	Capitolo 1385: CP: - 200 miliardi; CS: - 200 miliardi.
Capitolo 1077: CP: - 1 miliardo; CS: - 1 miliardo.	Capitolo 1802: CP: - 19,267 miliardi; CS: - 19,267 miliardi.
Capitolo 1084: CP: - 2 miliardi; CS: - 2 miliardi.	Capitolo 1832: CP: - 7,625.500 miliardi; CS: - 7,625.500 miliardi.
Capitolo 1087: CP: - 7,348.630 miliardi; CS: - 8 miliardi.	Capitolo 1836: CP: - 1,503.600 miliardi; CS: - 1,503.600 miliardi.
Capitolo 1091: CP: - 3,053 miliardi; CS: - 3,053 miliardi.	Capitolo 1841: CP: - 986.500 miliardi; CS: - 986.500 miliardi.
Capitolo 1092: CP: - 11,322 miliardi; CS: - 11,322 miliardi.	Capitolo 1872: CP: - 19,022.200 miliardi; CS: - 19,022.200 miliardi.
Capitolo 1093: CP: - 4,075.700 miliardi; CS: - 6 miliardi.	Capitolo 2000: CP: - 4,319 miliardi; CS: - 4,319 miliardi.
Capitolo 1104: CP: - 470,400 miliardi; CS: - 470,400 miliardi.	Capitolo 2002: CP: - 10,734.300 miliardi; CS: - 10,734.300 miliardi.
Capitolo 1105: CP: - 28,989 miliardi; CS: - 28,989 miliardi.	Capitolo 2102: CP: - 13,837.340 miliardi; CS: - 13,837.340 miliardi.
Capitolo 1168: CP: - 119 miliardi; CS: - 119 miliardi.	Capitolo 2501: CP: - 33,142.470 miliardi; CS: - 33,142.470 miliardi.
Capitolo 1245: CP: - 34,196 miliardi; CS: - 34,196 miliardi.	Capitolo 2502: CP: - 20,681.020 miliardi; CS: - 20,681.020 miliardi.
	Capitolo 2802: CP: - 62,597 miliardi; CS: - 62,597 miliardi.

Capitolo 2807:	1996: -500.000;
CP: - 16,238 miliardi;	1997: -500.000;
CS: - 16,238 miliardi.	
Capitolo 4011:	Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):
CP: - 50 miliardi;	1995: —;
CS: - 50 miliardi.	1996: -480.000;
Capitolo 4031:	1997: -500.000;
CP: - 224 miliardi;	
CS: - 224 miliardi.	Ministero dell'interno:
Capitolo 4051:	Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):
CP: - 311,600 miliardi;	1995: -45.000;
CS: - 311,600 miliardi;	1996: -45.000;
<i>al disegno di legge finanziaria:</i>	1997: -45.000;
<i>alla tabella A, modificare gli importi come segue:</i>	Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):
Ministero del tesoro:	1995: -15.000;
1995: - 60.000;	1996: -20.000;
1996: - 75.000;	1997: -35.000.
1997: -440.000;	Ministero della difesa: regio decreto n. 203 del 1928, <i>modificare gli importi come segue:</i>
Ministero dell'interno:	Articolo 17, primo comma (cap. 1180):
1995: -480.000;	1995: - 80.000;
1996: -480.000;	1996: —;
1997: -480.000;	1997: —;
<i>alla tabella C, modificare gli importi come segue:</i>	Articolo 17, secondo comma (cap. 4791):
Ministero del tesoro:	1995: - 80.000;
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	1996: —;
	1997: —;
articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):	<i>alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:</i>
1995: -400.000;	1995: - 20.000.
	1996: - —;
	1997: - —;

<i>alla tabella E, inserire le seguenti voci:</i>	legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):
legge n. 526 del 1982, articolo 11, (esportazioni):	1995: - 10.000;
1995: - 10.000;	decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):
legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):	1995: - 130.000.
1995: - 10.000;	legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):
legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):	1995: - 100.000.
1995: - 10.000;	14. 1. (13. 6).
legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):	Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Galdelli, De Murtas, Voccoli.
1995: - 20.000;	

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. Dal 1° gennaio 1996 le suddette aliquote di rendimento sono ridotte, per le medesime anzianità, all'1,75 per cento, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 15 anni. Tali aliquote possono essere rideterminate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « a dieci anni ».

3. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3;

e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° luglio 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello

risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel successivo comma 4 alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-bis è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a;

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b;

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito,

ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-quinquies dell'articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indebitabile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indebitabile in base al comma 4-bis deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indebitabilità si riferisce ovvero

portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre

il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandati.

4. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole « se il periodo d'intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice » sono soppresse. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

* 15. 2. (14. 1).

Cordoni, Angius, Battafarano, Danieli, Giugni, Innocenti, Luca, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Solaroli, Serafini, Sales, Voza, Schettino, Soriero.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2.

dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Le società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel successivo comma 4 alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma *1-bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis* è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera *a*;

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera *b*;

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniali per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma *1-quinquies*.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3 da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma

1-*quinques* dell'articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-*ter*. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-*bis* deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorre a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di

imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari.

4. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente ».

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è soppressa.

9. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto

di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice » sono soppresse. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

* 15. 3 (14. 1).

Guerra.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, Legge n. 163 del

1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), *variare gli importi come segue:*

1995: —;
1996: — 44.000;
1997: — 101.000.

15. 1 (14. 10).

Montanari, Bonafini, Malvestito,
Piergiorgio Martinelli, Magri,
Molgora.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione

e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

15. 4. (14. 24).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Marino Luigi, Carrazzi, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il consiglio d'amministrazione dell'INPS ogni cinque anni determina i parametri relativi al rendimento delle pensioni in maniera tale che sia assicurato l'equilibrio delle gestioni nei successivi quaranta anni, tenuto conto anche dei contributi assicurati dai bilanci dello Stato. La prima verifica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 1995. Entro il 30 giugno 1995 il Governo, sentiti i sindacati, procede alla prima verifica degli attuali parametri e predispone un'iniziativa legislativa per la loro correzione tenendo presente i problemi di equità tra le generazioni. Contestualmente il Governo provvede a riformare la legislazione sul trattamento di fine rapporto, favorendo la destinazione dei nuovi accantonamenti ai fondi pensioni o, in alternativa per le imprese minori, modificando il meccanismo di rivalutazione delle mensilità accumulate, così da garantire rendimenti analoghi a quelli prodotti mediamente dai fondi pensione.

15. 5. (14. 4).

Andreatta, Calabretta Manzara, Pinza, Moioli Viganò.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

15. 6. (14. 17).

Signorini.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il consiglio d'amministrazione dell'INPS ogni cinque anni determina i parametri relativi al rendimento delle pensioni in maniera tale che sia assicurato l'equilibrio delle gestioni nei successivi quaranta anni, tenuto conto anche dei contributi assicurati dai bilanci dello Stato. La prima verifica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 1995. Entro il 30 giugno 1995 il Governo, sentiti i sindacati, procede alla prima verifica degli attuali parametri e predispone un'iniziativa legislativa per la loro correzione tenendo presente i problemi di equità tra le generazioni.

15. 14.

La Commissione.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il consiglio d'amministrazione dell'INPS ogni cinque anni formula una proposta per la determinazione dei parametri relativi al rendimento delle pensioni in maniera tale che sia assicurato l'equilibrio delle gestioni nei successivi quaranta anni, tenuto conto anche dei contributi assicurati dai bilanci dello Stato. La prima verifica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 1995. Entro il 30 giugno 1995 il Governo, sentiti i sindacati, procede alla prima verifica degli attuali parametri e predispone un'iniziativa legislativa per la loro correzione tenendo presente i problemi di equità tra le generazioni.

15. 14 (Testo riformulato).

La Commissione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

* 15. 9 (Testo riformulato).

Governo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

* 15. 10 (*Testo riformulato*).

Valensise.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(*Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 15. 4, a pag. 112*).

15. 7 (14. 7).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2 sostituire le parole: a dieci anni con le seguenti: a quindici anni.

15. 8 (14. 19).

Magri, Piergiorgio Martinelli, Malvestito, Montanari, Castellazzi, Ballaman.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo

10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura l'emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi.

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 1,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 28,989 miliardi;
CS: - 28,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 119 miliardi;
CS: - 119 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 200 miliardi;
CS: - 200 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 7,625.500 miliardi;
CS: - 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: - 1,503.600 miliardi;
CS: - 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: - 986.500 miliardi;
CS: - 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 19,022.200 miliardi;
CS: - 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: - 4,319 miliardi;
CS: - 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: - 10,734.300 miliardi;
CS: - 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: - 13,837.340 miliardi;
CS: - 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 33,142.470 miliardi;
CS: - 33,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 20,681.020 miliardi;
CS: - 20,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: - 62,597 miliardi;
CS: - 62,597 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: - 16,238 miliardi;
CS: - 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: - 50 miliardi;
CS: - 50 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: - 224 miliardi;
CS: - 224 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: - 311,600 miliardi;
CS: - 311,600 miliardi;

al disegno di legge finanziaria:

*alla tabella A, modificare gli importi
come segue:*

Ministero del tesoro:

1995: - 60.000;
1996: - 75.000;
1997: -440.000;

Ministero dell'interno:

1995: -480.000;
1996: -480.000;
1997: -480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000.

15. 11 (14. 14.).

Cocci, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 1996.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 15. 11, a pag. 116)

15. 12 (14. 13).

Cocci, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° luglio 1996 con le seguenti: 1° gennaio 1996.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 15. 4, a pag. 112)

15. 13 (14. 16).

Cocci, Bolognesi, Calvanesi, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

(Condono previdenziale ed assistenziale).

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31

marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.

6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le

loro posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 5. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonchè di un diritto di mora del 4 per cento.

8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

9. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:

a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compreso interessi e sanzioni;

b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a due decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un sedicesimo del debito residuo alla data

del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.

10. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonchè gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.

12. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

13. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

14. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonchè le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 16.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26 in-
serire il seguente:*

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 2. Le società per azioni, accomandita
per azioni, e a responsabilità limitata che
possiedono anche in base a contratti di
locazione finanziaria, alla chiusura del
periodo d'imposta, immobilizzazioni di cui
all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile
e che hanno realizzato un volume di ricavi
di cui all'articolo 53 inferiore a quello
risultante dall'applicazione del rapporto
percentuale indicato nel successivo comma
4 alle immobilizzazioni possedute, si con-
siderano società di comodo.

3. Il rapporto percentuale di cui al
comma 2 è determinato in base alle risul-
tanze medie del periodo d'imposta e dei
precedenti due. Ai fini della determina-
zione del valore delle immobilizzazioni si
tiene conto di quello iscritto nello stato
patrimoniale al lordo dell'ammortamento,
se effettuato: il valore dei beni in locazione
finanziaria, è fatto pari al corrispettivo
complessivo del contratto.

4. Il rapporto fra ricavi ed immobiliz-
zazioni di cui al comma 2 è stabilito nella
misura del:

a) 1 per cento per le società le cui
immobilizzazioni sono costituite prevalen-
tamente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui
immobilizzazioni sono costituite prevalen-
tamente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

5. Fermo l'ordinario potere di accerta-
mento e salvo prova contraria, il reddito
delle società di comodo è determinato in
misura pari al maggiore fra quello risul-
tante dall'applicazione del comma 1 e
quello derivante dall'applicazione dei se-
guenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessi-
vo delle immobilizzazioni iscritto nello
stato patrimoniale per le società di cui al
comma 4, lettera i;

b) 2 per cento del valore complessivo
delle immobilizzazioni iscritto nello stato
patrimoniale per le società di cui al
comma 4, lettera ii;

c) 7 per cento del valore complessivo
delle immobilizzazioni iscritto nello stato
patrimoniali per gli altri casi.

6. La prova contraria di effettiva ines-
tenza del reddito determinato a norma
del comma 5 non può consistere nella sola
rispondenza alle scritture contabili del
minor reddito asserito, ma deve essere
sostenuta da oggettivi riferimenti a parti-
colari e temporanee situazioni di mercato
o territoriali, che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi ordinariamente
ritraibili dal possesso delle immobilizza-
zioni indicate al comma 2.

7. Le perdite di cui all'articolo 102 non
possono essere computate in diminuzione
del reddito imponibile determinato a
norma del comma 5.

8. Non si considerano in ogni caso
società di comodo quelle in liquidazione
per un periodo non superiore a cinque anni
ovvero quelle sottoposte a procedura con-
suetudinaria.

9. Nel calcolo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche le perdite derivanti da
partecipazioni in società di qualsiasi tipo
non sono utilizzabili per abbattere redditi
diversi da quello derivante da partecipa-
zioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-

sive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

5. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dell'articolo 89 citato. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

6. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima.

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 5. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandati.

4. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 5. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determi-

nato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente »;

b) la lettera c)-bis è abrogata.

8. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare supe-

riore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogate le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice »;

d) sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente comma.

9. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

10. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così modificato:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma del Testo unico delle imposte di registro è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

c) Al secondo comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le erogazioni liberali eccezionali non eccedenti un milione di lire, quelle in natura, non eccedenti duecentomila lire annue effettuate in occasione di festività o

altre ricorrenze, nonché il pagamento, anche in assenza degli accordi di cui alla precedente lettera *b*) di spese mediche necessarie alla tutela della vita o dell'integrità fisica a favore del dipendente, del coniuge e dei parenti entro il terzo grado;

d) al comma 3), le parole: « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

e) dopo il primo periodo del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo partecipato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, ed il costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico.

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Non sono deducibili le spese relative all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, a scopo di promozione o di liberalità ».

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

« *1-bis*. Non sono deducibili i canoni di locazione e di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione di fabbricati e altri beni mobili forniti in uso personale ai dipendenti. Non sono parimenti deducibili i canoni di locazione o di noleggio e le spese relative al funzionamento di foresterie anche interne alla sede aziendale, con l'esecuzione dei servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

1-ter. Le spese di prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, sono deducibili nei limiti di 300.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 400.000 lire al giorno per le trasferte all'estero.

1-quater. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte di cui al comma *1-ter*, sono deducibili in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto comma, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta ».

12. I soggetti controllanti che esercitano l'opzione di cui al comma 5, e che redigono altresì il bilancio consolidato a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di cui al comma 8 copia autografa del bilancio consolidato medesimo.

16. 1 (15. 1).

Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Lucà, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Solaroli, Schettino, Soriero, Voza, Sales.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del consono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, né del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.

6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 15. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento.

8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento.

9. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare le seguenti somme:

a) per posizioni debitorie fino a lire 1.000.000 il versamento totale, dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;

b) per le posizioni debitorie superiori a lire 1.000.000, in acconto un versamento pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevato a due decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed un versamento pari ad un sedicesimo del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.

10. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 35.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.

12. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.

13. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e, nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.

14. La regolarizzazione dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato tiene luogo di una rinuncia reciproca alle azioni legali proposte anche se decise con sentenza non passata ancora in giudicato; le spese legali sono a carico della parte che le ha sostenute.

15. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.

16. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.

17. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle

zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

16. 3.

Bono, Carrara, Messa, Ozza, Paolone, Rositani, Tofani, Valensise, Zacchera, Prestigiaco, Stornello, Forestiere.

Al comma 4, dopo la parola: connessi inserire le seguenti: con le violazioni delle norme sul collocamento nonché.

16. 4 (15. 2).

Valensise.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 30. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati, dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del cinque per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 5 per cento.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, variare gli importi come segue:

1995: — 10.000;
1996: — 32.000;
1997: — 50.000.

16. 5 (15. 15).

Lembo, De Ghislanzoni Cardoli, Cabrini, Gubert, Di Capua, Di Stasi, Altea, Marino Buccellato, Brugger, Peretti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: non superiori a 5 con le seguenti: non superiori a 30.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, variare gli importi come segue:

1995: — 10.000;
1996: — 32.000;
1997: — 50.000.

16. 6 (15. 15).

Peretti, De Ghislanzoni Cardoli, Anghinoni.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 30.

Consequentemente:

al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive;

al comma 9, lettera b), sostituire le parole: due decimi e un sedicesimo, rispettivamente, con le seguenti: quattro decimi e un quinto.

Al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 20, modificare gli importi come segue:

1995: — 1.500.000.

16. 7.

Nardone, Montecchi, Albertini, Altea, Tattarini, Bonito, Di Capua, Paoloni, Di Fonzo, Rotundo, Oliverio, Procacci, Fumagalli, Barzanti, De Angelis, Di Stasi, Stanisci, Pistone, Calvanese, Voccoli, Muzio, Vendola, Nardini, Brunetti, Scotto di Luzio, Bargone.

Al comma 7, primo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 15.

Conseguentemente:

al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive;

al comma 9, lettera b), sostituire le parole: due decimi e un undicesimo, rispettivamente, con le seguenti: quattro decimi e un quinto.

16. 10.

La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: non superiori a 5 con le seguenti: non superiori a 15.

* **16. 8.**

Gerbaudo, Pepe, Gubert, Pinza.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: non superiori a 5 con le seguenti: non superiori a 15.

* **16. 9.**

Agostinacchio, Valensise.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i) i proventi derivanti dalle misure di entrata una tantum, e in particolare dal precedente articolo 15, dal decreto-legge n. 551 del 1994 e dal decreto-legge n. 564 del 1994.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il periodo di imposta 1995 le aliquote fiscali previste dall'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono incrementate di 2,4 punti.

16. 01 (15. 04).

Masi, Segni.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16. 02 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: 1° gennaio 1995 con le seguenti: 1° luglio 1995 e sopprimere le parole da: entro centoventi giorni fino alla fine dell'articolo.

0. 16. 02. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS).

1. Con decorrenza 1° gennaio 1995 lo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) con tempi e modalità stabiliti con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, d'intesa coi ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 02 (Testo riformulato).

La Commissione.

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Norma finanziaria).

1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 17

Sopprimerlo.

Consequentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 2. Le società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che possiedono anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta, immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1 a 4 del codice civile

e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel successivo comma 4 alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

3. Il rapporto percentuale di cui al comma 2 è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammortamento, se effettuato: il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

4. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 2 è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

5. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 4, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 4, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per gli altri casi.

6. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 5 non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 2.

7. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 5.

8. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

9. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società. ».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni è modificato come segue:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

5. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma

5 dell'articolo 89 citato. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

6. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima.

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

« 5. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari ».

4. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

5. All'articolo 63, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 5. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

6. All'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 3. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

7. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente »;

b) la lettera c)-bis è abrogata.

8. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice »;

d) sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente comma.

9. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

10. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è così modificato:

a) al comma 3, le parole « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

b) dopo il primo periodo del terzo comma del testo unico delle imposte di registro è aggiunto il seguente periodo: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico ».

17. 1 (16. 1).

Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Giugni, Lucà, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Solaroli, Schettino, Soriero, Voza, Sales.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei

passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

2) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

3) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

4) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: - 60.000;
1996: - 75.000;
1997: -440.000;

Ministero dell'interno:

1995: -480.000;
1996: -480.000;
1997: -480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

17. 2. (16. 2).

Cocci, Bolognesi, Calvanese, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Pistone, Muzio, Garavini, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. Le pensioni di invalidità sono sottoposte a revisione generale. Pertanto i titolari di età inferiore a 55 anni sono tenuti a presentare obbligatoriamente la domanda entro e non oltre il 30 aprile 1995. La mancata presentazione della stessa entro il termine indicato o il riscontro dell'assenza dei requisiti prescritti per la concessione, a seguito di verifica mediante visita medica, ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'immediata decadenza del trattamento pensionistico a partire dalla suddetta data.

17. 01. (16. 08).

Ronchi, Magri, Grugnetti, Battaglia, Bernardelli, Percivalle, Malvestito, Castellazzi, Leoni, Devetag, Michielon, Roscia, Bonafini.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. Con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1995 le pensioni di invalidità e gli assegni di accompagnamento vengono sottoposti a revisione.

2. Entro il 30 giugno 1995 coloro che usufruiscono di tali conferimenti debbono sottoporsi al rinnovo degli accertamentisa-

nitari utili per l'erogazione degli stessi con le modalità stabilite da apposito regolamento.

3. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 2 comporta la revoca dei trattamenti citati.

17. 02. (16. 09).

Frosio Roncalli, Lantella.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo procede a disciplinare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure per la verifica delle pensioni, assegni e indennità dei minorati civili, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minorati civili che, alla data predetta, risultino titolari di pensioni, assegni od indennità, sono obbligati ad inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del tesoro una certificazione sanitaria che ne attesti le condizioni di salute con riferimento alle infermità che hanno dato luogo all'invalidità civile o alla minorazione;

b) la mancata spedizione della documentazione di cui alla lettera a) entro il termine stabilito determina la decadenza del diritto a percepire le pensioni, gli assegni e le indennità di cui al presente articolo;

c) gli accertamenti delle autorità competenti devono essere avviati qualora dalla certificazione sanitaria risulti un mutamento delle condizioni di salute che assuma rilievo ai fini della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pen-

sione, dell'assegno e dell'indennità di cui al comma 1, e comunque devono essere periodicamente effettuati ogni cinque anni. Qualora dagli accertamenti di cui ai commi precedenti risultasse la mancanza parziale o totale dei requisiti prescritti per ottenere l'assegno di invalidità, la commissione sarà solidalmente responsabile con il « finto invalido ».

17. 03 (37. 0. 17).

Castellazzi.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Revisione delle pensioni di invalidità).

1. Le commissioni mediche deputate per legge all'accertamento dello stato di invalidità dei soggetti, provvedono d'ufficio, entro e non oltre il 30 giugno 1996, alla revisione globale delle singole posizioni in essere.

2. Entro e non oltre il 30 giugno 1995 le commissioni di cui al comma 1 devono aver effettuato la revisione del 30 per cento delle posizioni in essere, calcolate su base territoriale regionale.

17. 04 (37. 0. 21).

Bernardelli, Magri, Benetto Ravetto.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Decadenza dal diritto di fruire della pensione di invalidità).

1. La revisione di cui alla presente normativa che abbia accertato la insussistenza dei requisiti idonei alla concessione della pensione di invalidità, comporta di diritto l'immediata sospensione del pagamento della pensione stessa, nonché il ricorso d'ufficio alle competenti autorità civili, penali o amministrative per i provvedimenti di legge.

17. 05 (37. 01).

Bernardelli, Magri, Benetto Ravetto.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

premessi che:

l'articolo 32 della Costituzione al primo comma recita: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti »;

al fine di ottemperare a tale disposto costituzionale il Governo dovrebbe provvedere ad una legislazione in grado di coniugare organizzazione, funzionalità e distribuzione geografica dei servizi con la necessaria razionalizzazione della spesa pubblica;

anche nell'attuale disegno di legge « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » si interviene decrementando la spesa pubblica per il comparto sanitario; così come si è fatto nelle precedenti leggi finanziarie senza, peraltro ottenere evidenti ed importanti cambiamenti, con pregiudizi per i cittadini e gli operatori del settore;

è un fatto notorio più volte evidenziato dai mezzi d'informazione, che le carenze e le mancanze del Servizio sanitario nazionale, salve rare eccezioni, non corrispondono alle ambizioni di un Paese che vorrebbe essere fra i primi sette industrializzati del mondo;

l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale è regolata da un intricato complesso normativo costituito da molteplici leggi e decreti « tampone » che nel

corso degli anni si sono fra loro sovrapposte e che evidentemente non sembrano più corrispondere alle esigenze strutturali e funzionali del comparto sanitario;

appare quindi evidente l'esigenza pregiudiziale del Servizio sanitario nazionale di uscire dalla attuale fase congiunturale di « ricerca di soluzioni – tampone » per far fronte alle carenze del sistema stesso ed alle voragini di una spesa sicuramente mal amministrata, ma anche annualmente eccedente le risorse disponibili;

impegna il Governo

ad intervenire radicalmente con un provvedimento legislativo unico, organico, innovativo e sostitutivo delle attuali disposizioni, in modo tale da creare un sistema con regole stabili e cristalline, che offra certezze tanto ai cittadini relativamente ai diritti ed agli oneri in materia di assistenza, quanto agli operatori del settore relativamente ai doveri ed alle responsabilità che la comunità da loro esige; un testo unico che definisca una buona volta per tutte gli ambiti delle competenze centrali, regionali e locali, creando quindi nuovi assetti, nuovi organi e, di conseguenza, nuove responsabilità; tale provvedimento di riforma deve essere pertanto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi primari sanciti dalla Costituzione:

a) a garantire livelli uniformi di assistenza sanitaria operando in maniera che:

tutti i cittadini possano usufruire di determinati livelli massimi garantiti di assistenza;

tali livelli rispondano alle esigenze di qualità, quantità ed accessibilità;

a) a tutelare le fasce più deboli in maniera che:

vengano definiti con chiarezza gli oneri contributivi delle varie categorie di cittadini divise per fasce di reddito;

vengano individuate quelle che ne debbano essere esenti;

vengano adottate misure atte all'istituzione dell'anagrafe sanitaria dei cittadini.

(9/1365-bis/1).

Olivieri, Barbieri, Antonio Rizzo, Pitzalis, Zaccheo, Pampo, Enzo Caruso, Petrelli.

La Camera,

premessi che:

la raccolta del lotto è attualmente svolta nel territorio nazionale da circa 4.500 punti (512 ex lottisti e 3988 tabaccai) su circa 60.000 tabaccherie;

tale situazione oltre a soddisfare parzialmente il servizio si configura come un vero e proprio privilegio di una minoranza dei titolari di tabaccherie;

è diffusa l'esigenza di procedere ad una revisione dei criteri e delle norme che sovrintendono alla individuazione di nuovi punti di raccolta;

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi, una proposta tendente a modificare profondamente le norme e i criteri per l'individuazione dei nuovi punti di raccolta del lotto e ad ampliare, compatibilmente all'adeguamento in atto delle tecnologie informatiche di automatizzazione, la raccolta stessa ad ogni rivendita richiedente.

(9/1365-bis/2).

Brunale, Turci, Rebecchi, Magda Negri.

La Camera,

premessi che:

il comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993 ha, tra l'altro, stabilito che le autovetture e gli autoveicoli con motore alimentato con gas di petrolio liquefatto o con gas metano e con impianto collaudato entro il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge n. 362 del 1984 (superbollo);

la normale corresponsione della tassa di circolazione ha consentito un incremento del parco veicoli alimentati con GPL ed ha contribuito in misura notevole alla diffusione dell'uso del carburante non inquinante;

l'eventuale ripristino del superbollo per la decadenza dei termini fissati dalla legge n. 427 del 1993 avrebbe una conseguenza negativa nel settore del GPL-autotrazione che ha vissuto negli ultimi tempi una fase di ripresa facendo decollare un complesso di altre 5000 piccole e medie aziende;

l'eventuale incremento di entrate per il ripristino del superbollo, avrebbe come contropartita la diminuzione delle entrate IVA sugli impianti e quindi una previsione di perdita da parte dell'erario, di circa ottanta miliardi;

tenuto presente che la Direttiva CEE 92/82 del 10 ottobre 1992 prevede per i carburanti ecologici, tra cui il GPL, accise molto inferiori a quelle applicate in Italia,

impegna il Governo

a provvedere, entro il 31 dicembre 1994, ad una proposta complessiva circa l'uso dei carburanti non inquinanti ed a rimuovere l'applicazione di « tasse speciali e superbolli » che contrastano l'uso e la diffusione dei relativi impianti;

a rivedere, complessivamente, tutta la materia relativa alle tasse automobilistiche

procedendo sulla via della semplificazione e della maggiore corrispondenza alla evoluzione tecnologica.

(9/1365-bis/3).

Moioli Viganò, Pinza, Castellani.

La Camera,

premesso che:

a) a decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui dei beni del demanio marittimo sono rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994;

b) ai fini del calcolo appare opportuno tenere conto dell'eventuale aumento di canone relativo all'anno 1994, conseguente all'emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della legge in esame, dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

c) è stata prevista, a richiesta degli interessati, la risoluzione dei rapporti nel caso di eccessiva onerosità delle maggiorazioni dei canoni;

impegna il Governo

ad azioni, in sede di attuazione, dirette a rendere possibile una corretta interpretazione della norma che non precinda:

1) dalla gradualità negli interventi che saranno posti in essere per realizzare l'aumento dei canoni;

2) dalla valutazione degli aumenti dei canoni in forza di disposizioni precedenti: ciò ai fini di una non penalizzante applicazione dei coefficienti;

3) dalla necessità, nell'ipotesi di richiesta di risoluzione in conseguenza delle maggiorazioni dei canoni, di liquidare, in favore degli interessati, un indennizzo pari alle migliorie apportate ovvero alle spese anticipate per rendere i beni

patrimoniali e/o demaniali idonei all'uso di cui alla concessione, nonché una indennità per la perdita dell'avviamento;

4) dal dare attuazione alla legge n. 494 del 1993 in guisa tale da tener conto anche della condizione di precarietà infrastrutturale che presentano molte zone turistiche balneari, introducendo specifiche riduzioni a favore delle stesse.

(9/1365-bis/4).

Colucci, Agostinacchio, Barra, Tascone, Bono, Paolone, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

1) i vigenti redditi dominicali ed agrari sono stati rivalutati;

2) l'efficacia della rivalutazione è stata prevista « fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo »;

3) appare indilazionabile disciplinare organicamente la materia ad ogni effetto,

impegna il Governo

a porre in essere, entro il 1995, nelle sedi competenti, gli interventi diretti alla determinazione delle nuove tariffe d'estimo.

(9/1365-bis/5).

Agostinacchio, Castellazzi, Cabrini, Paleari, Anghinoni, De Ghislanzoni Cardoli, Paolone, Bono, Bizzarri.

La Camera,

visto il disegno di legge relativo alle misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

considerato che l'articolo 25 al comma 1 prevede una rivalutazione dei redditi agrari del 45 per cento e che in tal modo, si viene ad incrementare oltre ogni ragionevolezza il carico impositivo per

quelle regioni in cui già oggi il reddito dominicale a parità di utilizzo agricolo, risulta sproporzionato; si segnala infatti che in termini di valore per ettaro, a parità di colture, si passa da incrementi impositivi minimi di 300.000 lire anno a incrementi massimi di 4.500.000 lire anno, e questo a parità di ricavi per l'immissione sul mercato di prodotti agricoli analoghi;

che lo stesso articolo 24, al comma 2, considera reddito non agricolo quello derivante da coltivazioni tramite utilizzo di strutture fisse (serre) o mobili anche provvisorie (bancali) se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la stessa insiste; che considerare reddito non agricolo quello derivante da coltivazioni che avvengono in serra e su bancali e che permettono tra l'altro produzioni qualitativamente omogenee e concorrenziali, pone in termini reali molte aziende agricole di fronte a costi insostenibili;

impegna il Governo

condurre un corretto riordino degli estimi intervenendo con sostanziali riduzioni dei valori massimi e con i necessari incrementi di quei valori palesemente bassi, mantenendo invariato il gettito complessivo per gli effetti di cui al comma 1;

a mantenere a reddito agricolo le produzioni in serra e su bancale utilizzando come elemento compensativo per il minor gettito l'abolizione delle agevolazioni oggi in essere per i terreni incolti e, ove ciò non sia sufficiente, limitando a reddito agricolo aziende la cui superficie complessiva sia sotto i cinque ettari.

(9/1365-bis/6).

Canavese, Latronico, Nan, Godino, Odorizzi, Cherio, Chiesa, Piva, Leonardelli, Cavaliere, Viale.

La Camera,

premesso che:

in conseguenza dell'esito referendario abrogativo del ministero dell'Agricoltura e

foreste è stata approvata la legge n. 491/93 che istituendo il Ministero per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari, forestali ha indicato anche un percorso di riforma organica della struttura ministeriale e di tutti gli strumenti di intervento, fissando termini cronologicamente precisi ed indicando nel merito linee di lavoro ispirate ad un forte decentramento regionalista di funzioni e poteri;

considerato che:

a) sono superate da tempo tutte le scadenze prefissate senza che sia stato possibile affrontare punti decisivi del progetto di riforma (corpo forestale dello stato, ispettorato repressione frodi, istituti di ricerche e sperimentazione, enti vigilati ed altri;

b) non sono noti e verificabili i progetti di riorganizzazione e decentramento regionale degli uffici del ministero;

valutato che lo stato confuso e contraddittorio dei rapporti che sembrano essersi stabiliti nel Comitato di cui all'articolo 2 della legge n. 491 del 1993 rischia di vanificare il principio ispiratore della legge chiaramente regionalista,

impegna il Governo

1) a procedere in termini assolutamente rapidi, di intesa con il comitato Stato - regioni alla definizione normativa dell'intero arco delle questioni previste dalla legge n. 491 del 1993;

2) ad avviare sull'insieme delle proposte il confronto necessario in sede parlamentare.

(9/1365-bis/7).

Berlinguer, Nardone, Tattarini, Campatelli, Bonito, Di Stasi, Di Capua, Montecchi, Di Fonzo, Procacci, Fumagalli, Oliverio, Albertini, Paoloni, Rotundo, Vigni, Viviani.

La Camera,

premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 1995 scatterà la defiscalizzazione dei contributi agricoli unificati;

il comparto agricolo versa in condizioni tanto gravi da rendere impossibile per gli operatori del settore corrispondere agli obblighi di cui sopra;

l'applicazione della defiscalizzazione costringerebbe migliaia di agricoltori ad abbandonare l'attività con profonde ripercussioni sulla produttività e sulle già precarie condizioni occupazionali;

impegna il Governo

a reperire i fondi necessari per un ritorno alla normativa contenuta nella legge 67/88 ponendo allo studio le necessarie modifiche legislative sia al sistema previdenziale in agricoltura, sia alle disposizioni relative all'indennità di disoccupazione.

(9/1365-bis/8).

Petrelli, Valensise, Enzo Caruso, Parenti, Antonio Rizzo, Cuscunà, Del Prete, Bizzarri, Capitaneo, Onnis, Mormone, Spagnoletti-Zeuli, Marino Buccellato, Colosimo, De Ghislanzoni Cardoli, Galli, Marengo, Colucci, Pampo, Gaggioli, Mario Caruso, Olivieri, Liuzzi, Domenico Basile, Barra, Patarino, Giovanni Pace, Neri.

La Camera,

premesso che:

con l'attuazione del decreto n. 375 del 1993 l'incidenza del costo dei contributi agricoli unificati diventa insostenibile per le imprese agricole, che peraltro stanno attraversando una fase di crisi strutturale molto grave, con ripercussioni anche per quanto riguarda l'impatto occupazionale;

l'aumento dei CAU e i rimborsi della contribuzione agricola pregressa non versata rischiano di aggravare ulteriormente la possibilità per le imprese agricole di superare l'attuale situazione di crisi, disponendo inoltre un intervento che opera un'eccessiva semplificazione degli adempimenti, non distinguendo la loro natura e non rilevando le differenze sostanziali esistenti tra gli oneri;

gli adempimenti di natura fiscale, contabile e contributiva risultano gravosi e sproporzionati rispetto alle caratteristiche e alle attività delle imprese minori;

a queste problematiche si affianca la difficoltà del collocamento agricolo e delle strutture decentrate del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

impegna il Governo

a promuovere opportuni provvedimenti tali da attenuare gli effetti del decreto n. 375 del 1993;

a stabilire un'incidenza diretta tra la fiscalizzazione e i carichi occupazionali dichiarati, definendo una percentuale più bassa nel caso in cui il carico dichiarato risulti inferiore;

a prevedere una semplificazione delle procedure contabili, eliminando l'obbligo dei registri contabili generalizzato per le aziende con un potenziale occupazionale inferiore a 156 giornate;

a prevedere il riconoscimento della fiscalizzazione nel momento in cui risulti certificato il rispetto delle leggi e dei contratti;

a ripristinare il silenzio - accoglimento per i ricorsi presentati dai lavoratori avverso le cancellazioni alla lista del collocamento, ripristinando le competenze in merito della Commissione regionale per l'impiego;

a prevedere la possibilità per le aziende che sviluppano attività autonoma a fianco all'attività dipendente di integrare

le giornate fino al raggiungimento delle cinque giornate, abolendo le attuali penalizzazioni effettuate dall'INPS.

(9/1365-bis/9).

Stanisci, Nardone, Rotundo, Lia, Mastroluca, Taurino, Tattarini, Di Capua, Bonito, Bargeone.

La Camera,

premessi che da tempo è in atto un processo mondiale di globalizzazione dei mercati, in particolare nel comparto agroalimentare e agroindustriale;

considerato che questo processo troverà un nuovo impulso da dispiegarsi degli effetti dei recenti accordi GATT e della riforma della politica agricola comune;

considerato che già nel recente passato si sono registrate difficoltà e problemi per l'agricoltura italiana per rapportarsi al mercato europeo e mondiale in condizioni di competitività e concorrenzialità vincenti, soprattutto a causa di un carico della filiera dei costi di produzione e dei servizi che pesano negativamente e non consentono alla produzione italiana una collocazione sui mercati a parità di condizioni dei produttori europei;

verificato che la filiera dei costi (previdenza, fonti energetiche, fiscalità, trasporti, tecnologia ed innovazione, credito) è pari al doppio dei costi medi degli altri paesi europei,

impegna il Governo:

ad assumere provvedimenti finalizzati a conseguire un allineamento ai valori medi europei, in particolare per:

- 1) i valori IVA sui mezzi tecnici;
- 2) il costo delle fonti energetiche (benzina gasolio metano).

(9/1365-bis/10).

Tattarini, Nardone, Mussi, Campatelli, Bonito, Di Stasi, Di Capua, Montecchi, Di Fonzo,

Procacci, Fumagalli, Oliverio, Albertini, Paoloni, Rotundo, Stanisci, Taurino, Mastroluca, Guidi.

La Camera,

premessi — che da anni il settore pesca versa in uno stato di crisi acutissimo dovuto, tra l'altro, alla sovraccapacità della flotta, ad un eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e ad una prolungata difficoltà di mercato;

ultimamente, si è verificata una serie di eventi straordinari quali, l'accertamento in alcune zone della presenza di mercurio nel pesce, disastri ecologici causati da petroliere nel Mar Tirreno e nel Mare Adriatico, i recenti casi di colera;

siffatti eventi hanno provocato danni alle imprese di pesca valutati in dieci miliardi di lire al giorno, con ciò ulteriormente aggravando le situazioni debitorie preesistenti;

il Governo pur a fronte delle citate difficoltà strutturali e congiunturali, note e conclamate ha imposto nei progetti di legge finanziaria all'esame del parlamento, l'azzeramento dei finanziamenti per il fermo biologico e la drastica riduzione dei finanziamenti per il piano nazionale della pesca;

le difficoltà del Governo a dare risposte adeguate allo stato di crisi settoriale rischia di compromettere le prospettive del comparto, con insopportabili conseguenze negative sul piano occupazionale;

si impone una politica organica nuova per la gestione del mare e delle risorse ittiche, che tenga conto delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e delle problematiche relative alla salute connesse alla qualità dell'alimentazione;

appare necessario una riduzione dello sforzo di pesca ed un maggior utilizzo delle tecniche di acquacoltura, secondo le direttive indicate dall'Unione Europea,

impegna il Governo

1) a reperire con sollecitudine adeguate risorse finanziarie per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto ed innanzi denunciate;

2) ad assumere iniziative legislative tese ad eliminare i fattori di crisi strutturale attraverso una programmazione pluriennale che assicuri la riduzione drastica dei livelli di inquinamento dell'ambiente marino, una razionale gestione delle risorse alieutiche, l'ammodernamento della flotta, lo sviluppo delle attività legate all'acquacoltura, il rilancio delle attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto;

3) a dare concreta attuazione alla iniziativa comunitaria Pesca e allo SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) attualmente ostacolato anche da disposizioni fiscali fortemente penalizzanti.

(9/1365-bis/11).

Di Stasi, Bonito, Nardone, Tattarini, Di Capua, Carli, Di Fonzo, Rotundo, Oliverio, Paoloni, Montecchi, Procacci, Fumagalli, Albertini, Mastroluca, Stanisci, Duca, Scermino, Gerardini, Vannoni, Di Rosa, Scozzari, Brunale, Diana, Altea, La Saponara, Giacco, Emiliani, Cornacchione Milella, Incorvaia, Navarra, Perinei, Scotto di Luzio, Mariani.

La Camera,

premessi che:

il Parco nazionale della Calabria, dopo l'istituzione del Parco dell'Aspromonte che ne ha assorbito parte del territorio, ha assunto un ruolo secondario e non adeguato all'importanza ambientale e paesaggistica dell'altopiano della Sila;

la situazione è aggravata dalla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l'impostazione della ricerca sperimentale e scientifica sulle proprietà demaniali statali;

la Calabria può trovare un ruolo importante nel sistema dei Parchi nazionali già esistenti che sia motivo di sviluppo dell'intera regione e di valorizzazione delle aree interne;

insieme alla forestazione produttiva, alla difesa del suolo ed alla sistemazione idrogeologica del territorio l'utilizzo di parte degli operai forestali nella difesa e nella valorizzazione delle aree destinate a Parco può costituire un'importante occasione all'utilizzazione del personale del settore,

impegna il Governo

a) d'intesa con la regione e gli enti locali, ad una nuova perimetrazione del Parco della Calabria che esalti le qualità ambientali ed economiche dell'altopiano della Sila;

b) ad emanare il decreto di cui all'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) a rendere possibile, attraverso i necessari strumenti finanziari e normativi, la redazione di un piano della regione Calabria per l'utilizzazione di parte delle risorse e degli operai forestali per la creazione di un sistema efficiente antincendio e per la valorizzazione dei parchi.

(9/1365-bis/12).

Reale, Oliverio, Bova, Lombardo, Olivo, Sitra, Dalla Chiesa, Soriero, De Julio, Saraceni, Commisso.

La Camera,

considerato che la certificazione, da parte dei competenti organi degli ordini, collegi ed albi di categoria, delle parcelle

relative a competenze per attività libero-professionali, rigidamente prescritta, per ovvie ragioni di correttezza e trasparenza riconnesse ai meccanismi di contabilità delle pubbliche amministrazioni, per le commesse di origine pubblica, contribuirebbe nell'ambito delle prestazioni privatistiche a mantenere i rapporti fra le parti, per quel che riguarda sia la qualità della prestazione che l'equità del corrispettivo, nell'ambito del disposto legislativo che prescrive a fronte di dettagliate attività professionali un'adeguata tariffazione, fissandone inderogabilmente la misura minima;

preso atto che le stesse associazioni professionali da più tempo richiedono allo Stato un intervento, legislativo o regolamentare, capace di rendere attuale la vigente prescrizione relativa alla inderogabilità dei minimi tariffari per qualsiasi tipo di prestazione, sia essa pubblica che privata;

vista la recente determinazione assunta nel senso sopra specificato dal Congresso nazionale degli ingegneri italiani;

impegna il Governo

acché predisponga con urgenza una normativa che sancisca l'obbligo della certificazione di congruità sulle parcelle professionali nei confronti di qualsiasi soggetto privato, individuale o societario, per tutte quelle prestazioni relative ad opere soggette esplicitamente o implicitamente, ad autorizzazione, concessione, visto, permesso, nulla-osta, o quant'altro comunque di autorizzativo da parte della pubblica amministrazione; certificazione da allegare alla documentazione resa a corredo della relativa domanda, a pena di improcedibilità della stessa.

(9/1365-bis/13).

Domenico Basile, Valensise, Scalisi, Mazzocchi, Odorizzi, Cecconi, Martinat, Zaccheo, Canavese, Pergiorio Martinelli, Pasinato, Tarditi.

La Camera,

premesso che:

con la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono emersi delicati e complessi problemi riguardanti il superamento della stasi che si è venuta a creare, sia per il passato, sia per quanto concerne l'intervento ordinario nelle aree depresse del Paese;

il legislatore pure avendo raccomandato che nell'intervento non si producessero soluzioni di continuità, ha omesso di definire l'intervento ordinario e di considerare che l'amministrazione statale, senza un immediato e profondo rinnovamento, non può essere gravata di compiti impropri;

allo stato appare indifferibile rispondere alle attese, alle promesse, agli impegni e all'effetto di reddito degli investimenti, mentre è del pari indifferibile conseguire l'obiettivo di superare ogni soluzione di continuità tenendo presente che i decreti-legge emessi e reiterati più volte non hanno prodotto né l'accelerazione, né la definizione del pregresso intervento, né l'avvio del nuovo, pur esistendo i mezzi da impiegare per cassa e per competenza;

la legge n. 488 del 1992 ha sancito la fine dell'intervento straordinario e da allora più decreti-legge sono stati emanati a valere sul decreto legislativo n. 96 del 1993 che stabiliva la liquidazione degli enti preposti allo sviluppo del Mezzogiorno tra cui, in primo luogo, l'ex Agenzia per il Mezzogiorno entro il 31 dicembre 1993, affidandone i relativi compiti a un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i compiti del Commissario erano quelli di trasferire alle Amministrazioni statali indicate dalla legge, le risorse, le competenze e il personale dell'ex Agenzia, proprio per evitare soluzioni di continuità il commissario veniva abilitato a continuare fino al 31 dicembre 1993 la gestione della suddetta Agenzia, data entro la quale effettuava pagamenti per complessivi 7.000 miliardi di lire, relativi a investimenti giunti a

liquidazione, provvedendo a trasferire alle Amministrazioni destinatarie quanto la legge prescriveva;

la complessità delle operazioni determinate dalla soppressione degli enti nasce dal trasferimento di oltre 151.000 progetti, di cui 106.000 per progetti già impegnati e da liquidare, per un importo complessivo residuo di circa 37.000 miliardi di lire; nel contempo veniva effettuato il trasferimento presso i ministeri del personale dell'ex Agenzia che, al 2 maggio 1993, consisteva in 2.015 unità (dirigenti, funzionari e impiegati: 1.640 dell'ex Agenzia e 375 unità di enti vari ritenute superflue per le loro esigenze), secondo il criterio di assegnazione in base alle competenze svolte in Agenzia;

il Commissario ha assegnato l'immobile di piazza Kennedy, il parco macchine, i mobili, la biblioteca e l'archivio, ha provveduto a redigere il bilancio di chiusura dell'Agenzia, nonché ad approntare il conto per la gestione commissariale dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest'anno;

sono ancora in fase le incombenze derivanti dai trasferimenti effettuati, come le comunicazioni alle migliaia di imprese interessate alla realizzazione degli investimenti già deliberati, al pagamento delle imposte dovute, ecc;

rimangono aperti e da risolvere due problemi essenziali: il primo riguarda la gestione del passato intervento dell'ex Agenzia e l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del paese; entrambi possono essere affrontati utilizzando le risorse disponibili per cassa e per competenza, senza ulteriori mezzi per l'anno in corso e per il prossimo anno;

la liquidazione dell'intervento straordinario e l'avvio e la prosecuzione di quello ordinario possono essere realizzati attraverso commissari straordinari del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

è possibile utilizzare i fondi disponibili sia per cassa, sia per competenza, mettere in moto i finanziamenti e gli

investimenti con effetti sull'occupazione e sul reddito nazionale, mentre la liquidazione dell'intervento straordinario può essere subito ripresa sia per soddisfare gli impegni già assunti e inadempiti, sia per le seguenti ragioni:

a) la mancata liquidazione delle pratiche della passata gestione dell'intervento straordinario tramite la Cassa prima e l'Agenzia dopo, mette in pericolo oltre 10.000 imprese piccole e medie attualmente oberate di interessi passivi per anticipazioni contratte con le banche;

b) oltre 1.200.000 addetti interessati alle opere di investimento, rischiano di rimanere senza lavoro: il 30 per cento circa di tali addetti operano nelle regioni del Centro-Nord;

c) esiste un contenzioso per circa 13.000 miliardi di lire, che per mancata definizione dei progetti ultimati, per interessi di mora e per rivalutazione monetaria, potrebbe superare le residue cifre necessarie per liquidare il passato e che ammontano a circa 37.000 miliardi di lire;

d) per il 1994 sono disponibili per cassa e quindi utilizzabili subito 10.000 miliardi di lire, già ripartiti a ciascuna amministrazione destinataria dei trasferimenti dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno; per il 1995 saranno disponibili per cassa i fondi che la legge finanziaria in attesa di approvazione fissa in circa 8.000 miliardi;

e) esiste inoltre un residuo di 32.000 miliardi già programmato, ma non impegnato e che può essere reso tale in sede di bilancio di competenza: anche se di questa somma potranno essere disponibili per cassa poche migliaia di miliardi di lire l'anno, va considerato l'effetto di annuncio conseguente all'impegno della spesa;

f) ai fondi sopra indicati per cassa e per competenza vanno aggiunti quelli che l'Unione europea assegna all'Italia in funzione della politica di coesione: la mancata utilizzazione delle somme impegnate e non pagate potrebbe comportare la per-

dita di tali finanziamenti comunitari per mancanza di rendicontazione, a seguito della mancata utilizzazione effettiva;

g) le attività economiche più colpite sono l'industria edilizia, il settore alimentare, la meccanica e i materiali da costruzione: tra le regioni più danneggiate dalla mancata liquidazione dell'intervento straordinario si trovano la Calabria, la Campania, la Sicilia e la Sardegna; di fronte ai ritardi nella liquidazione dell'intervento straordinario e in attesa che il Parlamento e il Governo definiscano meglio e compiutamente le linee dell'intervento ordinario sulle aree depresse del territorio nazionale;

impegna il Governo

a riprendere senza indugio i pagamenti procedendo alla liquidazione dell'intervento straordinario;

attraverso commissari straordinari e subcommissari presso le amministrazioni già destinatarie delle 106.000 pratiche dell'intervento straordinario da liquidare;

utilizzando il personale dell'ex Agenzia, anch'esso già trasferito alle amministrazioni, e abilitando i commissari e i subcommissari a gestire il constenzioso anche ricorrendo a transazioni nelle liquidazioni delle pratiche;

impegna altresì il Governo

ad impostare una disciplina dell'intervento ordinario nelle aree depresse, che per i primi tempi accompagni l'attività di liquidazione dell'intervento straordinario.

(9/1365-bis/14).

Valensise, Bono, Carrara, Messa, Ozza, Paolone, Rositani, Tofani, Zacchera.

La Camera,

considerato che:

nel corso dell'anno 1993 si è registrata una sostanziale ripresa della do-

manda concernente la fruizione dei beni culturali del nostro paese, con un introito per le casse dello Stato pari ad oltre 63 miliardi;

tale dato positivo viene confermato già nei primi mesi dell'anno 1994 con un incremento pari a più di 5 miliardi e mezzo rispetto al primo semestre del '93;

questi risultati sono stati raggiunti soprattutto grazie all'apporto dato dalle 1844 unità di personale trimestrale che da diversi anni prestano servizio nell'Amministrazione per i beni culturali e che hanno permesso di praticare orari prolungati di apertura dalle ore 9 alle ore 19 e, in moltissimi casi, specie nella stagione estiva, ben oltre le 22 nei musei e nelle aree archeologiche di tutte le regioni italiane;

questi risultati potrebbero subire delle variazioni in negativo nel corso dell'anno 1995 qualora le disposizioni contenute nell'atto camera n. 1365, all'articolo 17, dovessero impedire l'applicazione della norma relativa alla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 4-bis della legge 236/93, con gravi ripercussioni di immagine per il nostro paese a livello internazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia pienamente attuato l'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, entro il 31 dicembre 1995.

(9/1365-bis/15).

Pecoraro Scanio.

La Camera,

considerato che:

sino al 1986, presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), sono stati accreditati, in regime convenzionale, contributi previdenziali a favore degli

agenti mandatarî della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), sulla base dei versamenti eseguiti tanto dalla mandante che dai mandatarî;

sino al 1983 l'ENASARCO ha conseguentemente provveduto a liquidare i trattamenti pensionistici agli agenti mandatarî della SIAE in possesso dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici;

solo a partire dal 1984 l'ENASARCO, a seguito di accertamenti effettuati con l'Ispettorato del lavoro di Roma, ha rifiutato di liquidare nuove pensioni, asserendo che gli agenti mandatarî della SIAE non rientrano nelle categorie che, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 12, hanno diritto ai trattamenti previdenziali erogati dall'Ente;

il diritto dei cittadini in questione ai suddetti trattamenti è stato, invece, riaffermato di recente con sentenza della pretura del lavoro di Roma;

nelle more del giudizio, gli interessati o, in alcuni casi, i loro superstiti non hanno ottenuto né il trattamento di pensione né la restituzione dei contributi previdenziali versati;

considerato che:

anche a seguito del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale continua ad esercitare la propria vigilanza sull'ENASARCO,

impegna il Governo

a definire quanto prima le modalità per la liquidazione dei trattamenti pensionistici spettanti agli agenti mandatarî della Società italiana autori ed editori in relazione ai versamenti contributivi accreditati a loro favore presso l'ENASARCO.

(9/1365-bis/16).

Dotti, Guerra, Valensise, Strik Lievers, Moioli Viganò, Liotta, Petrini, Sbarbati, Giovanardi, Berlinguer.

La Camera,

rilevato che in sede di discussione dell'A.C. 1365-bis non si è potuto inserire tra i soggetti ammessi al beneficio della esenzione dei *tickets* sanitari i soggetti regolarmente occupati ma titolari di reddito basso, al di sotto della soglia di compatibilità con esigenze minime di vita, i cassaintegrati e gli ospiti di strutture protette,

impegna il Governo

affinché nell'imminente futuro provveda ad inserire queste categorie tra coloro che godono di beneficio dell'esenzione dai *tickets* sanitari.

(9/1365-bis/17).

Moroni, Saia, Manganelli, Lumia, Torre, Valpiana, Nardini, Guerra, Carazzi, Marino, Muzio, Beebe Tarantelli, Rinaldi, Tanzarella, Fumagalli, Lenti, Pistone, Giacco.

La Camera,

visto che in Italia non vi è una legge che garantisca l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari che si trovano nel nostro paese;

considerato che ciò provoca situazioni tragiche e spesso non risolvibili, nei casi in cui cittadini extracomunitari immigrati si trovino a dover affrontare problemi di salute,

impegna il Governo

a trovare le vie ed i relativi finanziamenti per risolvere il problema e garantire il diritto alla salute anche a queste persone che vengono nel nostro Paese spinte dalla miseria, nella convinzione profonda che questo sarebbe un grande atto di civiltà nei confronti della comunità internazionale.

(9/1365-bis/18).

Nardini, Saia, Torre, Manganelli, Beebe Tarantelli, Lumia, Tanzarella, Polenta, Valpiana, Moroni, Guerra, Carazzi, Marini, Muzio, Rinaldi, Fumagalli, Lenti, Pistone, Giacco.

La Camera,

visto che il provvedimento in esame reintroduce i protocolli diagnostici previsti dal decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984, per l'esenzione dai *tickets* sulle prestazioni diagnostiche sulle donne in stato di gravidanza;

visto che questi protocolli sono stati già in passato considerati complicati, di difficile comprensione ed attuabilità e non in grado di indurre concreti risparmi alla spesa sanitaria;

visto che non sono stati estesi i benefici dell'esenzione agli esami eseguiti ai fini dell'intervento di interruzione volontaria della gravidanza,

impegna il Governo

a sopprimere o, in subordine, a semplificare il riferimento ai protocolli diagnostici di cui in premessa;

ad estendere l'esenzione alla donne che intendano sottoporsi ad intervento di interruzione volontaria della gravidanza.

(9/1365-bis/19).

Valpiana, Saia, Lenti, Nardini, Moroni, Marino, Muzio, Guerra, Carazzi, Fumagalli, Pistone, Giacco.

La Camera,

visto che la nuova regolamentazione sulla spesa farmaceutica prevista nel provvedimento in esame indica alcune norme che attengono al prezzo dei farmaci di alcune categorie e, in particolare:

alla fissazione del prezzo dei composti galenici quale cifra rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per le specialità farmaceutiche con oltre 15 anni di vita;

alla liberalizzazione del prezzo dei farmaci non erogati dal Servizio sanitario

nazionale che viene lasciato alla completa discrezionalità delle aziende farmaceutiche, senza alcun controllo da parte dello Stato,

impegna il Governo

a provvedere affinché lo Stato, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi civili tra cui gli Stati Uniti, assicuri direttamente o attraverso la concessione a terzi, la disponibilità delle confezioni occorrenti di tutti i composti galenici di sostanze farmaceutiche con oltre 15 anni di commercializzazione;

predisponga affinché i prezzi di tutti i farmaci, siano essi dispensati dal sistema sanitario nazionale, siano essi a totale carico del cittadino, vengano in qualche modo sottoposti a controllo e regolamentazione da parte dello Stato come per tutti i beni di prima necessità.

(9/1365-bis/20).

Saia, Fumagalli, Guerra, Valpiana, Carazzi, Nardini, Marino, Moroni, Muzio, Lenti, Torre, Pistone, Tanzarella, Giacco.

La Camera,

impegna il Governo

a provvedere a riformare la legislazione sul trattamento di fine rapporto, favorendo la destinazione dei nuovi accantonamenti ai fondi pensione o, in alternativa per le imprese minori, modificando il meccanismo di rivalutazione delle mensilità accumulate, così da garantire rendimenti analoghi a quelli prodotti mediamente dai fondi pensione.

(9/1365-bis/21).

Taradash, Vigevano, Calderisi, Vito, Strik Lievers.

La Camera,

premessi:

che le aziende agricole di tutto il Mezzogiorno d'Italia, indipendentemente dalle loro dimensioni grandi, medie o piccole che siano, stanno attraversando una crisi strutturale e non congiunturale di settore senza precedenti, che dura da almeno dieci anni, sia in dipendenza di effetti perversi e negativi derivanti sul piano internazionale dagli accordi GATT nonché dalla radicale riforma della politica agricola comunitaria (la PAC), sia in dipendenza di altrettante e non minori difficoltà all'interno del panorama nazionale;

che l'agricoltura meridionale soffre oggi una profonda crisi, risentendo fortemente della concorrenza dei paesi mediterranei come la Grecia, la Turchia, la Spagna e persino il Nordafrica che fa giungere i suoi prodotti in Europa, attraverso accordi con la Spagna;

che i costi di produzione di questi paesi, soprattutto per il basso prezzo della loro manodopera, sono nettamente inferiori a quelli italiani;

che il comparto agricolo meridionale, ingiustamente criminalizzato ed accusato assurdamente di parassitismo previdenziale, di evasione fiscale e di ingiustificato assistenzialismo (perpetuandosi così un vizio culturale, ancor prima che politico, secondo l'abusato « cliché » di un'agricoltura arretrata e di un settore residuale e marginale dell'economia nazionale), in realtà è precipitato al limite della sopravvivenza, segnatamente per i medi e piccoli coltivatori che operano nelle realtà più povere e più disagiate del nostro territorio;

che pertanto, per una serie di eventi nefasti che hanno falciato i raccolti e ridotto enormemente i prezzi ed i ricavi dei prodotti agricoli, cui di recente si è aggiunta anche la psicosi del colera che ha vanificato la produzione attuale di frutta e verdura;

che che a tutto quanto precede, deve aggiungersi che lo SCAU ha in corso di notifica le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali e assistenziali pregressi, per gli anni 1982-1988, e che proprio in questi giorni in alcune province l'azione di recupero è già iniziata;

che i debiti pregressi, finora dilazionati ed accantonati, in molti casi hanno superato perfino il valore dello stesso fondo, sicché ove le azioni esecutive dovessero pervenire a compimento, centinaia di piccoli e medi agricoltori sarebbero condannati a catastrofici fallimenti;

che il progressivo e pericoloso indebitamento delle aziende agricole, sia per la costante diminuzione dei prezzi al produttore ed il costante aumento dei costi per la produzione, che da almeno dieci anni sta provocando un calo inarrestabile del reddito reale, e, di conseguenza, un'ulteriore diminuzione del numero delle aziende agricole e degli addetti;

che che tale ultimo fenomeno, va, per un verso, ad incrementare il tasso di disoccupazione in un settore, come quello agricolo, caratterizzato da notevole assorbimento di manodopera, tanto che il rapporto giornate lavorative/importo fatturato dell'agricoltura è 5 volte maggiore quello dell'industria, mentre per un altro verso va a favorire la criminalità organizzata che, legata alla pratica dell'usura ed al riciclaggio del denaro sporco, si appresta a dare la scalata al settore agricolo, attraverso l'acquisto, a prezzi bassissimi, di aziende ormai in condizioni economiche precarie;

che, infine, il crollo del mondo agricolo meridionale (che non è infingimento o piagnisteo rettorico, ma drammatica attuale realtà) apporterebbe danni irreparabili anche all'occupazione, alle finanze dello Stato, ai piccoli proprietari, e quindi, più in generale, all'economia ed all'ambiente dell'intero territorio;

che a tutto quanto innanzi devono aggiungersi le crisi finanziarie delle regioni, ed i conseguenti atteggiamenti delle

banche, che hanno vessatoriamente bloccato il credito agevolato del settore agricolo;

premessi quanto innanzi e considerato, inoltre, che nel disegno di legge n. 1365, attualmente in discussione in aula, sono contenute materie di fondamentale importanza per gli innanzi accennati problemi del mondo agricolo meridionale, come la rateizzazione dei contributi agricoli unificati pregressi nonché gli aumenti contributivi previsti dalla legge n. 537 del 1973;

considerato ancora che, in sede di Commissione agricoltura, per i contributi pregressi era stata prevista una rateizzazione più lunga, ed erano stati cancellati gli aumenti dei contributi già scattati a decorrere dal 1° ottobre 1994; che, invece, successivamente la Commissione bilancio stravolgeva questi emendamenti per così dire migliorativi per le classi agricole del Mezzogiorno, riducendo il numero delle rate per il pagamento di contributi agricoli pregressi, e ritenendo infine inammissibile l'emendamento che tendeva ad eliminare gli aumenti previsti dalla legge n. 537 del 1973;

considerato che la gente che vive e lavora in campagna comprende ed accetta la necessità di sopportare ulteriori sacrifici per partecipare comunque allo sforzo di risanamento del Paese, ma tuttavia non può accettare, per ragioni di sopravvivenza, che questi gravosi sacrifici consistano in una ingiustificata penalizzazione del settore agricolo ove il pur necessario rigore e l'inasprimento della pressione fiscale in agricoltura debba necessariamente coniugarsi con un senso di profonda solidarietà umana, perché altrimenti si inferirebbe un *vulnus* letale per decine di migliaia di aziende;

ciò premesso

impegna il Governo

in attesa di una organica legge-quadro che affronti organicamente il problema dell'agricoltura nel Mezzogiorno onde permet-

tere una pronta e graduale rianimazione competitiva a livelli europei, predisponendo finanziamenti per l'ammodernamento delle aziende, per la ricerca agrotecnologica, per la creazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed aeroportuali che eliminino il *gap* delle distanze dai mercati europei, nonché per una revisione generale delle condizioni del credito agrario a tassi realmente agevolatori e di facile concessione; a voler adottare i seguenti provvedimenti:

a) valutare la possibilità di un abbattimento (sia pure parziale) del debito pregresso verso lo SCAU;

b) praticare una riduzione dell'aliquota contributiva commisurandola al prezzo della giornata effettivamente corrisposta e riappareggiare una ulteriore riduzione degli estimi catastali in cifre adeguate alla realtà;

c) ricalcolare i contributi unificati, in quanto nei bollettini dello SCAU notificati agli utenti compaiono errori ed anomalie di varia natura (come per es.: mancata detrazione di importi contributivi per zone svantaggiate, mancato calcolo dei benefici concessi per zone colpite da calamità, ecc.);

d) assumere iniziative per l'abrogazione della legge n. 375 del 1993;

e) rateizzare l'effettivo debito residuo senza interessi, o, al limite, con interessi minimi e senza indennità di mora, per un periodo di almeno 10 anni;

f) a promuovere indagini bancarie presso gli assessorati regionali all'agricoltura per verificare l'effettivo stato di dissesto delle aziende e poderi agricoli.

(9/1365-bis/22).

Porcari.

La Camera,

premessi che il provvedimento collegato alla legge finanziaria interviene sulla materia pensionistica con criteri che, per la natura stessa della « manovra finanzia-

ria », affrontano parzialmente ed in modo frammentario tale materia, talora colpendo o modificando anche pregresse aspettative,

impegna il Governo

ad avviare, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, una riforma strutturale del sistema previdenziale che possa dare certezze per il futuro, nello spirito della tutela dei diritti acquisiti e nel rispetto dei doveri previdenziali nei confronti delle giovani generazioni.

(9/1365-bis/23).

Tofani, Valensise, Rallo, Bono, Epifani, Paolone, Pampo, Carrara, Gaggioli, Ozza, Bizarri, Messa, Del Prete, Rositani, Pezzoli, Zacchera, Selva, Tringali, Manzoni, Epifani, Menia.

La Camera,

premessi che:

la pur necessaria riforma del sistema pensionistico deve, come riconosciuto da più parti, tenere conto della particolare usura causata da alcune particolari attività lavorative;

in particolare, oltre che per le più volte citate attività nel mondo dell'industria, una particolare usura deriva dal lavoro nelle forze dell'ordine costrette, in certi casi, a turni di lavoro massacranti e molto spesso in aree a grosso rischio di criminalità organizzata;

non si può quindi continuamente esprimere a parole solidarietà alla difficile attività delle forze dell'ordine senza mai fare delle scelte pratiche conseguenti;

impegna il Governo

ed in particolare i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze in relazione alle attività di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, a prevedere, in ogni caso, nei

provvedimenti di riforma del sistema pensionistico, la peculiarità di quegli esponenti di queste forze dell'ordine che svolgono attività di servizio in strada o in condizioni di particolare disagio.

(9/1365-bis/24).

Canesi, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che:

il diritto di accesso all'informazione in materia sanitaria, in particolare circa i tempi di attesa per ricoveri e prestazioni sanitarie, può rappresentare un argine al malcostume della prevaricazione che costituisce una delle più diffuse espressioni della cosiddetta malasanità;

troppo spesso le norme a tutela dei diritti di accesso all'informazione da parte dei cittadini vengono vanificate dall'assenza di provvedimenti applicativi adeguati;

impegna il Governo

ed in particolare il ministro della sanità ad emanare immediatamente disposizioni esecutive del diritto di accesso all'informazione con la previsione di sanzioni disciplinari per i direttori sanitari ed altri funzionari preposti, in caso di inadempienza.

(9/1365-bis/25).

Galletti, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che:

è stato confermato un blocco delle assunzioni fino al 30 giugno 1995 e che a seguito delle precedenti applicazioni di legge molti enti locali hanno visto la messa in mobilità di personale dipendente;

in alcuni settori, segnatamente quello degli uffici giudiziari, si rileva una notevole mancanza di organici molto

spesso negli stessi ambiti territoriali dove altri enti mostrano, per converso, un notevole esubero di organico;

pur dovendo garantire i diritti di coloro che risultano idonei in graduatorie da cui possono essere assorbite le nuove necessità di personale dell'apparato giudiziario;

nonostante le numerose richieste avanzate da più parti il bilancio destinato alla giustizia continua ad essere inadeguato a un adeguato potenziamento degli organici;

ciononostante tutte le forze politiche e sociali ritengono indispensabile un adeguamento della macchina giudiziaria italiana;

impegna il Governo

a presentare al più presto misure che possano, senza pregiudizi dei diritti acquisiti, permettere la mobilità di personale da amministrazioni dello Stato o degli enti locali in esubero all'amministrazione giudiziaria, carente notoriamente di organico.

(9/1365-bis/26).

Paissan, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che:

le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il settore farmaceutico italiano denominate comunemente « Farmacopoli » hanno messo in evidenza un diffuso sistema di corruzione sicuramente dovuto anche alla inadeguatezza dei sistemi di controllo e dei meccanismi per la registrazione delle specialità farmaceutiche;

al di là delle azioni della magistratura non si è ancora evidenziato un adeguato intervento legislativo e regolamentare per prevenire il ripetersi di tali episodi;

impegna il Governo

ed in particolare il ministro della sanità a predisporre proposte legislative e nel frattempo iniziative regolamentari opportune per la modifica del sistema di registrazione dei farmaci e per una revisione di tutti gli incarichi dirigenziali all'interno del settore farmaceutico che possano evitare ogni continuità con il sistema di corruzione sistematica che è stato evidenziato dalle inchieste giudiziarie.

(9/1365-bis/27).

Procacci, Pecoraro Scanio.

La Camera,

richiamata la discussione intervenuta in aula sull'articolo 26 del disegno di legge n. 1365 del 1994, relativamente all'esclusione delle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali e sportive senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dall'incremento sui canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato in uso alle stesse;

dato atto che un alto numero di tali associazioni e fondazioni, oltre a risultare regolarmente riconosciuto da idoneo decreto del ministro dell'interno che attesta il carattere assistenziale delle relative attività, ha già regolarmente adempiuto alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della legge finanziaria 1994 del 24 dicembre 1993, n. 537;

dato atto, altresì, che numerosi comuni, province e regioni hanno provveduto ad istituire appositi albi o registri per l'associazionismo ed il volontariato;

richiamati il chiarimento e la precisazione forniti in merito nel corso del

dibattito dal rappresentante del Governo;

impegna il Governo

a ricomprendere nel previsto decreto del ministro delle finanze le associazioni e fondazioni già riconosciute da apposito decreto del ministro dell'interno ed adeguate al previsto dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993;

a ricomprendere nel previsto decreto anche le associazioni e fondazioni regolarmente iscritte negli albi o registri comunali, provinciali e regionali ed adeguate al previsto dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993.

(9/1365-bis/28).

Campatelli, Manca, Lumia, Mariani, Cennamo, Agostini, Brunale, Vannoni, Manzini, Lorenzetti, Camoirano.

La Camera,

impegna il Governo

a sottoporre a revisione generale le pensioni di invalidità con finalità tali che i titolari di età inferiore a 55 anni siano tenuti a presentare obbligatoriamente la domanda entro e non oltre il 30 aprile 1995. La mancata presentazione della stessa entro il termine indicato o il riscontro dell'assenza dei requisiti prescritti per la concessione, a seguito di verifica mediante visita medica, ai sensi delle vigenti disposizioni, comporti l'immediata decadenza del trattamento pensionistico a partire dalla suddetta data.

(9/1365-bis/29).

Ronchi, Magri, Grugnetti, Battaglia, Bernardelli, Percivalle, Malvestito, Castellazzi, Leoni, Devetag, Michielon, Roscia, Bonafini, Frosio Roncalli.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 novembre 1994.**

Aloi, Asquini, Boffardi, Comino, Costa, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Gubetti, Incorvaia, Li Calzi, Lo Porto, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Napolitano, Porcu, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Spini, Trevisanato.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Asquini, Boffardi, Comino, Costa, D'Onofrio, Gasparri, Gnutti, Gubetti, Incorvaia, Li Calzi, Lo Porto, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Napolitano, Parisi, Porcu, Scarpa Bonazza Buora, Spini, Trevisanato.

**Annuncio
di proposte di legge.**

In data 16 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LANDOLFI: « Norme per il riconoscimento dello stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica, la sistemazione del personale precario esistente e l'adozione di misure idonee al reclutamento » (1628);

PAMPO ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme » (1629);

VALPIANA ed altri: « Diritti della partorienta e del nuovo nato » (1630);

VIETTI ed altri: « Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro » (1633);

MORMONE: « Norme in materia di imbarco su navi mercantili nazionali dei diplomati degli istituti tecnici nautici » (1634);

FRAGALÀ ed altri: « Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazione degli atti processuali » (1635);

NAPOLI e PITZALIS: « Disciplina della proroga degli incarichi di insegnamento nelle università » (1636);

LAUBER: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (1637);

BAMPO: « Nuove norme in materia di finanziamento privato a partiti politici » (1638).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 novembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 385. — Senatori SIGNORELLI ed altri: « Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori » (*approvata dal Senato*) (1631);

S. 888. — Senatori LAFORGIA ed altri: « Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori » (*approvata dal Senato*) (1632).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 17 settembre 1994, nn. 537 e 538 i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

S. 866. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature » (*approvato dal Senato*) (1568);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1241-B).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente:

S. 924. — Senatore GUALTIERI: « Pro-
roga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (*approvato dal Senato*) (1599) (*Parere della I Commissione*).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento, la Commissione dovrà riferire all'Assemblea entro il 15 dicembre 1994.

Trasmissione dal ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma e dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*allegato A* ai resoconti della seduta del 28 ottobre 1994, a pagina 1848, prima colonna, dalla quindicesima alla diciottesima riga, deve leggersi: « SCALIA: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sui traffici illeciti ad esso connessi" (1524) » e non « SCALIA: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sul ruolo della criminalità organizzata" (1524) », come stampato.